

CONDIZIONI GENERALI DELLA FFS SA PER LE PRESTAZIONI NEL SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE (CG-PI)

1 Campo d'applicazione

Le presenti condizioni generali (CG) disciplinano il contenuto e l'adempimento dei contratti per prestazioni di pianificazione (contratti di pianificazione). Tali condizioni possono essere modificate solo mediante regolamentazioni diverse nel documento contrattuale.

2 Offerta

2.1 Le prestazioni dell'azienda si suddividono, conformemente alla relativa descrizione delle prestazioni, in fasi decisionali (fasi e fasi parziali) - la cui elaborazione richiede di volta in volta la preventiva esplicita approvazione scritta - e in moduli, i quali possono essere approvati direttamente dal capo progetto della FFS SA.

2.2 Le prestazioni a carico della FFS SA e gli obblighi di collaborazione sono stabiliti in modo definitivo nella descrizione delle prestazioni e/o nel contratto di pianificazione.

2.3 L'Azienda deve tenere conto, nell'elaborazione dell'incarico, dei punti chiave della qualità indicati dalla FFS SA nel capitolato d'appalto.

3 Esecuzione

3.1 L'Azienda informa regolarmente la FFS SA in merito all'avanzamento dei lavori e provvede a tutti i requisiti richiesti. Essa segnala immediatamente per iscritto tutte le circostanze che potrebbero mettere a rischio l'adempimento contrattuale, comportare cambiamenti in fasi successive, aumentare gli oneri esecutivi o danneggiare gli impianti esistenti. L'Azienda informa la FFS SA di tutti gli ulteriori sviluppi che per motivi di ordine tecnico o economico, possono far ritenere opportuna una modifica della portata o del tipo di prestazioni.

3.2 L'Azienda rispetta le prescrizioni aziendali della FFS SA, in particolare le disposizioni di sicurezza e il regolamento interno. In caso di lavori su impianti elettrici e accanto ai binari, l'Azienda rispetta tutte le istruzioni della FFS SA. Si preoccupa inoltre del rispetto di tali prescrizioni e istruzioni da parte di terzi da essa incaricati.

3.3 L'Azienda provvede a sue spese agli strumenti, gli attrezzi e le apparecchiature necessari per l'adempimento dei lavori. L'Azienda può intervenire sugli impianti e le parti di ricambio della FFS SA nella misura in cui questo sia stato esplicitamente concordato.

3.4 L'Azienda non può avanzare alcuna pretesa per brevi interruzioni dei lavori o tempi di attesa dovuti a motivi operativi.

3.5 Se nell'ambito dell'esecuzione emergono differenze tra i partner contrattuali, entrambe le parti sono tenute a rispettare i propri obblighi contrattuali. L'Azienda è in particolare tenuta, anche in presenza di differenze, a proseguire i lavori fino alla conclusione contrattuale dei lavori o del contratto.

4 Contenuto ed estensione dei poteri di rappresentanza dell'Azienda

4.1 Il contenuto e l'estensione dei poteri di rappresentanza dell'Azienda dipendono dal contratto di pianificazione. In mancanza di accordi specifici il pianificatore non ha poteri di rappresentanza.

4.2 L'Azienda è tenuta a inoltrare immediatamente alla FFS SA comunicazioni o dichiarazioni di terzi (autorità, appaltatori, specialisti, ecc.) aventi un impatto sullo scopo del mandato (ad es. comunicazioni sui punti chiave della qualità concordati, difficoltà commerciali dei partner contrattuali, relative pretese da parte di terzi, richieste di modifica dei prezzi, diffide, ecc.).

4.3 Il potere di rappresentanza dell'Azienda si basa sulla descrizione dei moduli e delle fasi e fasi parziali da elaborare.

4.4 Se le prestazioni affidate prevedono una direzione dei lavori, l'Azienda deve assumere tale direzione ai sensi dell'art. 33 e segg. della norma SIA 118 (edizione 2013) nel quadro del contratto concluso dalla FFS SA con l'appaltatore. È fatta esclusione delle seguenti dichiarazioni negoziali di cui la FFS SA si è in ogni caso fatta esplicitamente riserva nei confronti dell'appaltatore:

- Modifiche contrattuali che non rappresentino modifiche di ordinazione,

- Modifiche dell'ordinazione che sotto l'aspetto qualitativo e/o finanziario e dei termini si rivelano essenziali.
- La consegna e la consegna parziale,
- Il riconoscimento definitivo di misure, rapporti della regia nonché l'approvazione della liquidazione finale dopo la verifica da parte della direzione lavori,
- La richiesta e la riscossione di cauzioni e pene convenzionali.

4.5 L'Azienda adotta la presente norma relativa alle procure nei contratti stipulati con appaltatori e fornitori, se da essa predisposti.

5 Organizzazione del progetto

5.1 L'Azienda rende noti nome e funzione dei responsabili impiegandoli in base all'organizzazione del progetto.

5.2 Le persone chiave dell'Azienda responsabili del presente progetto possono essere sostituite dopo la stipula del contratto nelle loro funzioni esclusivamente previo consenso della FFS SA e con persone ugualmente qualificate.

6 Diritto d'istruzione della FFS SA

6.1 La FFS SA ha il diritto di impartire istruzioni all'Azienda nel quadro dell'adempimento contrattuale. L'Azienda segnala per iscritto alla FFS SA eventuali conseguenze pregiudizievoli delle proprie istruzioni diffidandola in caso di istruzioni inopportune. Se la FFS SA persevera in forma scritta con una data istruzione malgrado diffida, l'Azienda non è responsabile contrattualmente per le relative conseguenze.

6.2 Qualora, in casi eccezionali, impartisca istruzioni direttamente a terzi, la FFS SA ne informa immediatamente l'Azienda.

7 Obbligo di notifica e di fedeltà

7.1 L'Azienda tutela gli interessi della FFS SA secondo coscienza e secondo lo stato delle conoscenze generalmente riconosciuto della propria area specifica.

7.2 L'Azienda evita contrasti con i propri interessi o con quelli di terzi. Essa informa la FFS SA di possibili punti di conflitto.

8 Modifiche delle prestazioni

8.1 La FFS SA può richiedere una modifica delle prestazioni se il loro carattere complessivo resta invariato.

8.2 La modifica delle prestazioni e gli eventuali adeguamenti di corrispettivo, scadenze e altri punti del contratto vengono stabiliti per iscritto prima dell'esecuzione, nell'ambito di un'aggiunta al contratto. In mancanza di una simile convenzione valgono le disposizioni del contratto originale. Il corrispettivo viene adeguato secondo i tassi della base dei costi contrattualmente concordata. Se questo non è possibile e non sopraggiunge alcuna convenzione sull'adeguamento di alcuni punti, la FFS SA può effettuare da sola le corrispondenti prestazioni o affidarne l'esecuzione a terzi.

8.3 In mancanza di una convenzione che disponga altrimenti, durante l'esame delle proposte di modifica l'Azienda continua a eseguire i lavori in base ai piani previsti.

9 Coinvolgimento di terzi

9.1 Il coinvolgimento di terzi (ad es. collaboratori indipendenti, specialisti, ecc.) per l'adempimento del contratto richiede il previo consenso scritto della FFS SA.

9.2 Nei suoi contratti con terzi, l'Azienda riprende tutte le disposizioni del contratto necessarie a garantire gli interessi della FFS SA.

9.3 I terzi coinvolti dall'Azienda ai fini dell'adempimento del contratto costituiscono in ogni caso suo personale ausiliario ai sensi dell'art. 101 CO. Il consenso della FFS SA al coinvolgimento di terzi o la presa di conoscenza di un tale coinvolgimento lascia invariata la responsabilità dell'Azienda derivante dal presente contratto o connessa al presente contratto. L'art. 399 cpv. 2 CO è espressamente escluso.

10 Corrispettivo e condizioni finanziarie

10.1 La fatturazione di tutte le prestazioni (incl. spese accessorie) avviene normalmente per fase parziale. Per fasi parziali con tempi di elaborazione superiori ai 3 mesi è possibile emettere fatture per acconti mensili con i necessari giustificativi e le necessarie prove delle prestazioni.

10.2 Un superamento del tetto massimo dei costi è a carico dell'Azienda salvo nel caso in cui

la FFS SA abbia espresso il suo consenso, in forma scritta, a una modifica dell'ordinazione.

- 10.3 Le prestazioni che non è possibile fissare in modo definitivo alla conclusione del contratto, vengono indicate come tali nel contratto stesso. In particolare si tratta di prestazioni da fornire in fasi e fasi parziali successive o in moduli successivi. Per quanto riguarda il contenuto e la portata di tali prestazioni e il relativo corrispettivo e la base di calcolo, la FFS SA e l'Azienda si accordano in forma scritta in un'aggiunta al contratto prima dell'esecuzione di tali prestazioni basandosi sulla base di calcolo originaria.
- 10.4 Se l'Azienda è corresponsabile dell'occorrenza di un grosso difetto, la FFS SA è autorizzata a operare una trattenuta pari all'entità stimata del danno.
- La FFS SA è autorizzata a compensare illimitatamente pretese nei confronti dell'Azienda con richieste di onorario di quest'ultima.
- 10.5 In caso di spese supplementari e/o superamento dei costi per colpa imputabile all'Azienda, la FFS SA si riserva il diritto di poter operare delle ritenute di importo equivalente sull'onorario.
- 10.6 Salvo ove diversamente concordato, l'onorario non viene adeguato al rincaro.
- 10.7 Per ogni fase parziale concordata deve essere emesso un conteggio definitivo, al più tardi due mesi dopo la fornitura dell'ultima prestazione, debitamente documentato da una distinta verificabile delle prestazioni fornite e che riepiloga tutte le fatture emesse dall'Azienda e i pagamenti ricevuti o ancora in sospeso da parte della FFS SA.
- 10.8 La liquidazione finale è suddivisa in modo da poter essere facilmente confrontata con l'offerta. La FFS SA verifica tale liquidazione entro un mese e informa immediatamente l'Azienda del risultato. La pretesa dell'Azienda sulla base della liquidazione finale (riconosciuta dalla FFS SA) diventa esigibile con la comunicazione del risultato della verifica.
- 10.9 Nel caso di prestazioni di direzione lavori, è possibile escludere la prestazione parziale «Sorveglianza dei lavori in garanzia» e fatturarla separatamente solo dopo l'esecuzione della verifica finale.

11 Interruzione dei lavori

- 11.1 Eventuali interruzioni dei lavori tra le diverse fasi decisionali non danno diritto all'Azienda

ad alcun indennizzo supplementare o risarcimento dei danni.

- 11.2 Se il ritardo nella ripresa dei lavori comporta una rielaborazione dei principi esistenti, le prestazioni aggiuntive devono essere concordate per iscritto dalle parti prima di iniziare.

12 Diritto al pagamento diretto della FFS SA

In caso di difficoltà di pagamento da parte dell'Azienda o di gravi divergenze tra l'Azienda e terzi da essa incaricati o la FFS SA, quest'ultima dopo aver sentito le parti interessate e dietro presentazione di valida fattura, potrà effettuare il pagamento direttamente alla parte terza incaricata o depositare l'importo; entrambe le modalità hanno effetto liberatorio.

13 Diritti immateriali

- 13.1 I documenti e il know-how che la FFS SA rende accessibile all'Azienda nel quadro dell'adempimento del contratto, devono essere rigorosamente utilizzati solo in relazione col progetto. L'Azienda dovrà vincolare i terzi da essa incaricati (ad es. subappaltatori) allo stesso obbligo. La FFS SA si riserva il diritto di procedere contro l'utilizzo illecito (come riproduzione, diffusione) dei documenti e altre violazioni dei diritti ad essa spettanti.
- 13.2 La FFS SA ha il diritto di utilizzare i risultati del lavoro dell'Azienda per gli scopi concordati, di modificarli e di rielaborarli.
- 13.3 Se il mandato comprende unicamente la progettazione, la FFS SA è autorizzata a elaborare ulteriormente, a modificare e a utilizzare i risultati del lavoro direttamente o tramite terzi. Non è dovuto alcun ulteriore indennizzo. Alla FFS SA spettano gli stessi diritti nel caso in cui il presente contratto venga risolto anticipatamente.

14 Conservazione dei documenti

L'Azienda e ogni eventuale ditta associata del consorzio, custodisce tutti i documenti e i giustificativi in relazione con il contratto che non sono stati consegnati alla la FFS SA nella versione originale (come la documentazione in relazione alle fasi decisionali e i documenti relativi alla costruzione realizzata: piani, bozze, calcoli, contratti d'appalto, ordinazioni, corrispondenza, documentazione in

merito ai rendiconti, supporti magnetici dei dati, ecc.), per almeno 10 anni dal momento del pagamento definitivo e completo. I documenti vanno conservati a titolo gratuito e in modo da essere pronti per l'uso.

15 Responsabilità dell'Azienda

15.1 L'Azienda risponde di tutti i danni, ivi compresi quelli derivanti da

- superamento dei termini,
- difetti, in particolare anche danni conseguenti a difetti,
- altre violazioni contrattuali, in particolare in caso di violazione del diritto di diligenza e di fedeltà, mancato rispetto o violazione di regole riconosciute della propria area specifica, mancato coordinamento o controllo, insufficiente stima e monitoraggio dei costi incl. insufficiente verifica delle fatture degli appaltatori e perdita dei diritti in caso di difetti nei confronti degli appaltatori incaricati dell'esecuzione dei lavori.

qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata.

15.2 L'Azienda risponde del comportamento dei propri ausiliari (ad es. lavoratori, sostituti, subappaltatori, fornitori e subfornitori) come del proprio agire.

15.3 Eventuali **pene convenzionali** saranno computate al risarcimento dei danni dovuto.

15.4 Le parti si assistono reciprocamente in caso di **pretese avanzate da terzi** o di rivendicazione di pretese di risarcimento danni verso terzi.

15.5 Qualora una parte sia tenuta a corrispondere a terzi un risarcimento danni, essa sarà tenuta completamente **indenne** dalla parte responsabile in base al rapporto interno tra le parti.

15.6 Si esclude reciprocamente il ricorso nei confronti di **collaboratori** della parte responsabile.

16 Garanzia

16.1 L'Azienda garantisce alla FFS SA che le sue prestazioni

- che presentano le caratteristiche concordate e presupposte per gli scopi noti e riconoscibili in buona fede
- sono eseguite a regola d'arte

- e che sono conformi alle relative disposizioni di legge e delle autorità e allo stato della tecnica.

16.2 Un difetto è qualsiasi differenza rispetto al contratto, indipendentemente dalla colpa dell'Azienda.

16.3 Se è presente un difetto, la FFS SA può dapprima richiedere solo una riparazione gratuita. L'Azienda elimina il difetto entro il congruo termine stabilito, assumendosi tutte le relative spese. Se il difetto può essere eliminato solo fabbricando un nuovo prodotto, il diritto alla riparazione include anche quello di avere un nuovo prodotto.

16.4 Se l'Azienda non esegue la riparazione richiesta entro i termini oppure se la stessa non ha esito positivo, la FFS SA può scegliere di:

- continuare ad esigere la riparazione o la sostituzione,
- dedurre dal corrispettivo il minor valore,
- esigere la consegna dei documenti e delle informazioni necessarie nella misura in cui nessuna disposizione legale o contrattuale vi si opponga – ed eseguire personalmente o fare eseguire da terzi a spese e rischio dell'Azienda le relative misure; ciò è tuttavia possibile solo in caso di difetti gravi,
- o recedere dal contratto; ciò è tuttavia possibile solo qualora i difetti siano gravi.

16.5 I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti nelle opere immobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha fornito delle prestazioni finalizzate alla costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di cinque anni dal collaudo dell'opera. Tali difetti possono essere fatti valutare dalla FFS SA in qualsiasi momento durante i primi due anni dal collaudo. Al termine di questo periodo, i difetti dovranno essere contestati entro 2 mesi dalla loro scoperta.

16.6 I diritti della FFS SA per eventuali difetti presenti in altre opere mobili si prescrivono sia verso l'Azienda che ha effettuato servizi al fine della costruzione che verso l'appaltatore allo scadere di 5 anni dalla consegna dell'opera mobile. La FFS SA deve contestare tali difetti nel periodo di prescrizione, entro 2 mesi dalla loro scoperta.

16.7 I difetti sottaciuti dolosamente possono essere fatti valere entro 10 anni dall'inizio del termine di garanzia.

- 16.8 Dopo che i difetti contestati sono stati eliminati, comincia a decorrere un nuovo termine di garanzia per la parte riparata.
- 16.9 Qualora sia controverso se un difetto asserito costituisca realmente una deviazione dal contratto e quindi un difetto ai sensi dello stesso, l'onere della prova è a carico dell'Azienda.

17 Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale

- 17.1 L'Azienda s'impegna a osservare le disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, le condizioni di lavoro, la parità salariale e le prescrizioni giuridiche vigenti presso il luogo della prestazione volte alla protezione dell'ambiente e alla conservazione delle risorse naturali, conformemente all'autodichiarazione sottoscritta in maniera giuridicamente valida allegata al contratto.

Con l'espressione «terzi da noi incaricati» utilizzata nell'autocertificazione si intendono tutti i terzi che nella catena degli ordini seguono l'Azienda (subappaltatori e subfornitori nonché rispettivi terzi da questi coinvolti).

18 Integrità

- 18.1 Le parti contraenti adottano misure adeguate allo scopo di garantire la conformità alla legge e ai regolamenti. In particolare si impegnano a rispettare i principi e le regole fissati nel codice di condotta FFS (www.ffs.ch – [Codice di condotta FFS](#)). Se tali principi e regole sono già espressi in maniera equivalente in un codice di condotta dell'Azienda, è sufficiente attenersi a quest'ultimo.
- 18.2 Le parti contraenti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per evitare la corruzione affinché non vengano offerti o accettati doni illeciti o altri vantaggi.
- 18.3 L'Azienda si impegna ad adottare tutte le misure necessarie per evitare accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto a scapito della FFS SA (ad es. accordi su prezzo, suddivisione del mercato, rotazione) e ad astenersi da tali accordi illeciti in relazione alle gare d'appalto.
- 18.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

- 18.5 L'Azienda prende inoltre atto che una violazione degli obblighi descritti ai par. 2 e 3 comporta di regola l'esclusione dalla procedura o la revoca dell'aggiudicazione nonché la disdetta anticipata del contratto per motivi gravi da parte della FFS SA.

19 Audit

- 19.1 La FFS SA è autorizzata a verificare, autonomamente o tramite un'azienda di revisione indipendente da essa determinata, il rispetto degli obblighi dell'Azienda in base alla cifra «Integrità» nonché il rispetto di altri obblighi importanti nell'ambito di un audit. In mancanza di motivi fondati, la FFS SA non può richiedere detto audit più di una volta per anno civile. La FFS SA preannuncia all'Azienda l'esecuzione dell'audit per iscritto, salvo il caso in cui secondo stima della FFS SA sussista un pericolo imminente.
- 19.2 L'Azienda può richiedere che l'audit venga eseguito da un soggetto terzo indipendente. Anche in questo caso i costi dell'audit vengono sostenuti dall'Azienda, qualora in occasione dell'audit si appuri che l'Azienda abbia violato gli obblighi descritti nella cifra «Integrità» o altri importanti obblighi contrattuali nei confronti della FFS SA.
- 19.3 Qualora l'audit non venga eseguito dalla FFS SA, nel rapporto di audit alla FFS SA si comunicherà soltanto se l'Azienda stia adempiendo ai propri obblighi contrattuali, a meno che non sussista una violazione. In tal caso, la FFS SA avrà ampio diritto d'esame delle informazioni rilevanti per la violazione.
- 19.4 L'Azienda trasmette contrattualmente gli obblighi di questa cifra ai terzi da essa coinvolti per l'adempimento al contratto.

20 Riservatezza

- 20.1 Le parti trattano con riservatezza tutte le informazioni e i dati derivanti dal contratto in questione, che non siano note né di pubblico dominio, anche qualora tali informazioni non siano contrassegnate come riservate. In caso di dubbio tutti i dati e tutte le informazioni devono essere trattati con riservatezza. Restano salvi gli obblighi di informazione previsti per legge.
- 20.2 L'obbligo di riservatezza vale già prima della conclusione del contratto e persiste oltre la conclusione del rapporto contrattuale.

20.3 L'obbligo di riservatezza vale nei confronti di parti terze. Non si considera violazione dell'obbligo di riservatezza l'inoltro di informazioni riservate all'interno del proprio Gruppo o a terzi coinvolti, come ad es. gli assicuratori. Ciò vale per l'Azienda se l'inoltro è necessario per l'adempimento del contratto.

21 Mora

21.1 L'Azienda cade in mora senza ulteriori formalità in caso di mancato rispetto dei termini e delle scadenze concordate che in base al contratto hanno per effetto la mora (contratti con data di scadenza); negli altri casi dopo una diffida con concessione di un congruo termine suppletorio.

22 Pena convenzionale

22.1 Se l'Azienda viola i propri obblighi in materia di rispetto delle scadenze, sicurezza del lavoro (clausola "Osservanza delle disposizioni in materia di tutela dei lavoratori, delle condizioni di lavoro, della parità salariale e del diritto in materia ambientale") o integrità (cpv. 2 o 3 della clausola "Integrità"), dovrà corrispondere una pena convenzionale, a meno che non dimostri di non avere alcuna colpa.

22.2 Tale pena è pari...

- in caso di mora l'importo concordato nel contratto per ogni giorno di ritardo, al massimo 10% del corrispettivo totale. Una pena convenzionale in caso di mora viene concordata unicamente se questo è regolato specificamente nel contratto.
- in caso di violazione delle disposizioni in materia di protezione del lavoro, il 10% del totale contrattuale per ogni caso, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.
- in caso di violazione dell'integrità, per ogni violazione il 15% del corrispettivo presumibilmente concordato nel contratto interessato dalla violazione.

22.3 Se una delle parti viola l'obbligo di riservatezza, essa è tenuta a corrispondere all'altra parte una pena convenzionale, qualora non sia in grado di provare che nessuna colpa può esserle imputata. Tale pena è pari al 10% del totale contrattuale per ogni caso, minimo CHF 3000 e massimo CHF 100 000.

22.4 Nel caso di un accordo quadro, la base di calcolo della pena convenzionale è il corrispettivo per il fabbisogno annuo dell'anno precedente. Nel primo anno contrattuale e in caso

di errore nel corrispettivo dell'anno precedente si applica al suo posto il corrispettivo per il fabbisogno annuo pianificato.

22.5 Il pagamento della pena convenzionale non dispensa dagli altri obblighi contrattuali ed è dovuto anche in caso di accettazione delle prestazioni senza riserve.

22.6 Inoltre la FFS SA può chiedere il risarcimento dei danni subiti nella misura in cui l'Azienda non dimostri che non le sia imputabile alcuna colpa. La pena convenzionale viene computata all'eventuale risarcimento danni dovuto.

22.7 La FFS SA è autorizzata a compensare la pena convenzionale con il corrispettivo.

23 Protezione dei dati

23.1 Le parti s'impegnano a rispettare le disposizioni della legislazione svizzera sulla protezione dei dati.

23.2 I dati personali possono essere trattati solo per la finalità del contratto e nella misura necessaria per l'adempimento e l'esecuzione dello stesso.

23.3 FFS SA rimane l'esclusiva titolare dei propri dati personali, forniti da FFS SA stessa o per conto di FFS SA in relazione al presente contratto.

23.4 Senza il consenso scritto di FFS SA, l'azienda non può comunicare i dati personali di FFS SA a terzi.

23.5 L'azienda s'impegna ad adottare tutte le misure e tutti i provvedimenti tecnici e organizzativi (in particolare nei confronti dei collaboratori) ragionevoli dal punto di vista economico e adeguati e ad attuarli in modo continuo, al fine di tutelare i dati (personali) e di proteggerli dal trattamento non autorizzato o illecito e dalla perdita, dalla distruzione o dal danneggiamento accidentali.

23.6 Su richiesta di FFS SA, in particolare in caso di trasmissione dei dati personali al di fuori della Svizzera o di applicabilità del Regolamento generale europeo sulla protezione dei dati (RGPD UE), il trattamento dei dati personali è eseguito da parte dell'azienda sulla base di un accordo supplementare sulla protezione dei dati.

24 Dichiarazione ai media (incl. social media, Referenze) e uso del logo FFS

Il rilascio di dichiarazioni ai media in riferimento al contratto e l'uso del nome e/o del

logo FFS richiede il previo consenso esplicito da parte della FFS SA. Le dichiarazioni pubbliche a terzi (segnatamente Referenze) sono equiparate alle dichiarazioni ai media.

25 Prestazioni sociali

L'Azienda si occupa di tutte le necessarie iscrizioni presso le assicurazioni sociali per sé e per i propri collaboratori. Se ditta individuale, l'Azienda è tenuta a presentare alla FFS SA una conferma dell'attività professionale autonoma tramite la propria Cassa di compensazione. La FFS SA non è tenuta a prestare all'Azienda e ai suoi collaboratori alcuna prestazione sociale (AVS, AI, IPG, AD ecc.) o altre indennità, in particolare di malattia, invalidità o morte.

26 Divieto di cessione e di costituzione in pegno

Le pretese spettanti all'Azienda non possono essere cedute né costituite in pegno senza il consenso scritto della FFS SA.

27 Pubblicazioni

La pubblicazione di piani di costruzione, descrizioni e riprese fotografiche di piani e costruzioni relative all'oggetto necessita in ogni caso della previa autorizzazione scritta della FFS SA.

28 Disdetta anticipata del contratto

28.1 Il contratto può essere disdetto da ciascuna parte in qualsiasi momento. Le prestazioni fornite fino alla disdetta del contratto vengono corrisposte all'Azienda senza supplemento di onorario.

28.2 Se la disdetta del contratto avviene intempestivamente, la parte contraente che effettua la disdetta è tenuta a risarcire all'altra i danni comprovati (tuttavia in nessun caso per il mancato guadagno) senza alcun supplemento.

28.3 Lo scioglimento del contratto da parte delle FFS non è considerato intempestivo se

- mancano le approvazioni del progetto e del credito, i consensi da parte della FFS SA e le autorizzazioni delle autorità;
- l'Azienda ha dato alla FFS SA un valido motivo per lo scioglimento;
- la FFS SA non avvia le singole fasi;

- un membro del consorzio di pianificazione abbandona il consorzio senza il consenso della FFS SA;
- persone chiave dell'Azienda la cui collaborazione è fondamentale per il progetto vengono sostituite nelle loro funzioni senza il consenso della FFS SA o se non sono messe a disposizione nel numero previsto dall'offerta.

29 Forma scritta

Conclusione, modifica e complementi al contratto e ai suoi elementi costitutivi richiedono la forma scritta e devono essere firmati da tutte le parti; la firma elettronica è equiparata alla firma autografa.

30 Diritto applicabile

Al contratto è applicabile esclusivamente il diritto svizzero. Le disposizioni della Convenzione di Vienna (Convenzione delle Nazioni Unite applicabile alle vendite a carattere internazionale di beni mobili, stipulata a Vienna l'11.4.1980, CISG) non sono applicabili.

31 Foro competente

Sono competenti esclusivamente per le controversie derivanti o connesse con il contratto i tribunali di **Berna**.